



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SEGRETERIA GENERALE

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.85

del 29-11-13

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 09:50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Ordinaria nelle persone dei Sigg.:

DOTT. PUPILLO MARIO	P	PROF. DI CAMPLI GRAZIELLA	A
DOTT. ANTONELLI LUCA	A	AVV. DI DOMENICO MARCO	P
DOTT. BIANCO ANTONIO	A	SIG. DI FONZO DONATO	P
GEOM. BISBANO LUCIANO	A	DOTT. DI MATTEO ALESSANDRO	P
GEOM. BOMBA PAOLO	A	ING. D'ORTONA MANLIO	P
DOTT. BORRELLI M. SAVERIA	P	GEOM. D'ovidio EUGENIO	P
DOTT. BOZZA ERMANDO	A	ING. FERRANTE GIUSEPPE	P
DOTT. CAPORALE ALEX	P	SIG. LACCISAGLIA ANGELO	P
GEOM. CAPORALE DAVIDE LORIS	A	DOTT. MARONGIU LEO	P
DOTT. CIBOTTI MARIA BERNARDETTA	A	ARCH. PAOLUCCI TONIA	P
RAG. COTELLESSA PIERO	P	GEOM. UCCI MICHELE	P
DOTT. D'AMICO ERRICO	A	SIG. Verna GIACINTO	P
ING. DI BUCCHIANICO GABRIELE	P		

Risultano n. 16 presenti e n. 9 assenti.

Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.g. senza diritto a voto, gli Assessori:

DOTT. VALENTE GIUSEPPE	A
DOTT. BENDOTTI DORA ANNA	P
DOTT. DI CAMPLI VALENTINO	P
ARCH. DI NACCIO ANTONIO	P
AVV. D'ovidio MARCELLO	P
SIG. SASSO PASQUALE	A
DOTT. TASCIONE EVANDRO	A

Assume la presidenza il SIG. DI FONZO DONATO assistito dal Segretario Generale DOTT.SSA GIANCRISTOFARO DANIELA coadiuvato dall'Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario Dott. Paolo CASULLI.

Vengono nominati dal Sig. Presidente a scrutatori i Sigg.:

RAG. COTELLESSA PIERO - ING. D'ORTONA MANLIO - DOTT. MARONGIU LEO

La seduta è Pubblica
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

O.d.g. n.8: "Approvazione Tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares".

Inizio discussione: **ore 13.55.**

CONSIGLIERI PRESENTI: N.19

(SINDACO, BIANCO, BISBANO, BOMBA,
BORRELLI, BOZZA, CAPORALE Alex,
CAPORALE Davide, CIBOTTI, DI BUCCHIANICO,
DI FONZO, DI MATTEO,
D'ORTONA, D'OVIDIO, LACCISAGLIA,
MARONGIU, PAOLUCCI, UCCI, Verna)

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 6

(ANTONELLI, COTELLESSA, D'AMICO, DI
CAMPLI, DI DOMENICO, FERRANTE)

Il Presidente, introdotto l'argomento all'ordine del giorno, procede a dare lettura di un emendamento presentato dal Sindaco alla proposta deliberativa in esame, acquisito al protocollo comunale al n.58193 del 14.11.2013.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio Comunale;

VISTO l'atto propulsivo sottoposto al suo esame n.86 del 10.10.2013, recante: "Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES";

ACCERTATO CHE sulla predetta proposta deliberativa sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE il presente argomento e' stato sottoposto all'esame della Competente Commissione Consiliare;

PRESO ATTO della presentazione, all'inizio della discussione del presente punto all'o.d.g., da parte del Sindaco di un emendamento alla proposta di delibera di C.C. n.86 del 10.10.2013, emendamento che viene allegato alla presente sub lettera "A";

PRESO ATTO, altresì, dei pareri favorevoli espressi sul detto emendamento da parte del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria ed Economica, Dott. Paolo D'Antonio, con nota prot.n.59103 del 19.11.2013 e da parte del Collegio dei Revisori con verbale del 19.11.2013, acquisito al protocollo comunale in pari data al n.59074;

PROCEDUTOSI alla votazione del suddetto emendamento a firma del Sindaco, il cui esito, proclamato dal Presidente, risulta essere del seguente tenore;

Presenti: n.19

Votanti: n.19

Voti favorevoli: n.12

Voti contrari: n. 7 (CAPORALE Alex, BISBANO, BOMBA, BOZZA,
D'ORTONA, D'OIDIO, PAOLUCCI)

SENTITA la dichiarazione di voto contrario annunciata dal Consigliere BOZZA, a nome anche del proprio Gruppo consiliare;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, inerente: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

TENUTO CONTO dell'esito della precedente votazione sulla proposta di emendamento presentata dal Sindaco;

MESSA AI VOTI, mediante alzata di mano, la suddetta proposta di deliberazione, come sopra emendata, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n.19

Votanti: n.19

Voti favorevoli: n.12

Voti contrari: n. 7 (CAPORALE Alex, BISBANO, BOMBA, BOZZA,
D'ORTONA, D'OIDIO, PAOLUCCI)

IN VIRTU' dell'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

- di approvare e fare propria la proposta di deliberazione in premessa evidenziata, **così come emendata**, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, poi, alle ore 14.05 procede ad una sospensione della seduta, la quale riprende alle ore 15.30 con la presenza in aula dei seguenti n.19 Consiglieri, accertata a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Comunale: SINDACO, BIANCO, BISBANO, BORRELLI, BOZZA, CAPORALE Alex, CIBOTTI, COTELLESSA, DI BUCCHIANICO, DI FONZO, DI MATTEO, D'ORTONA, D'OIDIO, FERRANTE, LACCISAGLIA, MARONGIU, PAOLUCCI, UCCI, VERNA.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n.13 voti favorevoli, n.6 contrari (Caporale Alex, Bisbano, Bozza, D'Ortona, D'Ovidio, Paolucci), espressi in forma palese mediante alzata di mano da n.19 Consiglieri presenti e n.19 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco;

DELIBERA

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
-

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RICHIAMATO in particolare il comma 23 del sopra citato articolo il quale stabilisce che: "il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione, in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente";

VISTO l'art. 80 del D.L. 31/08/2013, n.102, con il quale è stato differito il termine per la delibera del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi, approvato in pari data con deliberazione del Consiglio Comunale di cui alla Proposta n. 84 del 10.10.2013;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013, approvato in pari data con Proposta n. 85 del 10.10.2013;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 devono garantire ai sensi del comma 11 del medesimo articolo la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003;

– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n.35 dell'8/04/2013, lettere a), c) ed f), che prevedono espressamente:

- alla lettera a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento;
- alla lettera c) che l'applicazione della maggiorazione standard pari ad euro 0,30 per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in una unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
- alla lettera f) che i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui al punto c);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/06/2013, con la quale è stato stabilito le scadenze e numero delle rate dell'acconto TARES, anno 2013, scadenti rispettivamente in DUE rate di pari importo e precisamente il: 30 agosto 2013 e 31 ottobre 2013;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto, per l'anno 2013, ammonta a complessive **€ 4.777.435,83** di cui € 3.059.242,62 per costi variabili, € 1.688.459,27 per costi fissi ed euro 29.733,94 per costi d'uso del capitale, e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno, copre al 100% il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (**ALL. A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

RICHIAMATO inoltre l'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. n. 35 del 8/04/2013 il quale stabilisce che: "alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a € 0,30, riservato allo Stato";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno 2013, come approva, per le motivazioni espresse in premessa, le allegate tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (**ALL. A**), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013, approvato in pari data come da proposta n. 85 del 10.10.2013, che tiene conto del PTE predisposto dal soggetto gestore del servizio e tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011;

3. di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
4. di confermare l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, in € 0,30 per metro quadrato di superficie soggetta al tributo, a favore dello Stato;
5. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di CHIETI, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. Di pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento in osservanza al disposto dall'art. 10, comma 2, lettera a) del D.L. n.35 dell'8 Aprile 2013
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

estella

ALLEGATO A

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE									
residenti	mq	numero	COEFFICIENTI UTILIZZATI		TARIFFE		Agevolazioni euro	TARIFFE AGEVOLATE	
			n	Stot(n)	N(n)	KA	KB	Fisso €/mq	Variabile €
1	298.041,00	2755		0,81		0,80		0,587	64,91
2	400.139,00	3255		0,94		1,60		0,682	129,81
3	585.253,39	4991		1,02		2,05		0,740	166,32
4	306.829,00	2381		1,09		2,60		0,790	210,95
5	94.174,00	662		1,10		3,25		0,798	263,68
6 o più	34.029,00	235		1,06		3,75		0,769	304,25
								110,00	194,25

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Metri q. Stot(ap)	COEFFICIENTI UTILIZZATI		Tariffe		Tot €/mq
			Kc	Kd	Fisso €/mq	Variab. €/mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.750,00	0,601	5,260	0,776	2,081	2,856
2	Cinematografi e teatri	1.047,00	0,448	3,925	0,578	1,552	2,130
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10.216,00	0,427	3,788	0,551	1,498	2,050
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9.050,00	0,722	6,387	0,932	2,526	3,458
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,470	9,150	0,607	3,619	4,226
6	Esposizioni, autosaloni	10.166,00	0,533	4,718	0,688	1,866	2,554
7	Alberghi con ristorante	1.190,00	1,346	10,685	1,737	4,226	5,963
8	Alberghi senza ristorante	5.526,00	1,043	9,180	1,346	3,631	4,977
9	Case di cura e riposo	6.379,00	0,929	8,158	1,198	3,227	4,425
10	Ospedale	24.120,00	1,316	11,590	1,698	4,584	6,282
11	Uffici, agenzie, studi professionali	73.072,00	1,116	9,820	1,440	3,884	5,324
12	Banche ed istituti di eredito	11.836,00	0,740	6,493	0,955	2,568	3,524
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, f	69.790,00	1,004	8,820	1,296	3,489	4,784
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.278,00	1,422	12,526	1,835	4,954	6,789
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti	3.383,00	0,854	7,504	1,102	2,968	4,070
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	1,430	12,570	1,845	4,972	6,817
0	- idem utenze giornaliere	0,00	2,145	18,855	2,768	7,458	10,226
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere	7.926,00	1,237	10,864	1,596	4,297	5,893
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico,	1.752,00	0,997	8,740	1,286	3,457	4,743
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5.621,00	1,145	10,060	1,478	3,979	5,457
20	Attività industriali con capannoni di produzione	18.147,00	0,842	7,394	1,087	2,925	4,012
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8.906,00	0,845	7,452	1,090	2,948	4,038
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birre	10.180,00	3,744	32,959	4,831	13,036	17,868
0	- idem utenze giornaliere	0,00	5,616	49,438	7,247	19,554	26,801
23	Mense, birrerie, amburgherie	301,00	2,739	24,065	3,535	9,519	13,053
24	Bar, caffè, pasticceria	6.095,00	2,800	24,613	3,613	9,735	13,349
0	- idem utenze giornaliere	0,00	4,200	36,920	5,420	14,603	20,023
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	7.491,00	2,000	17,600	2,581	6,961	9,542
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	128,00	2,005	17,660	2,587	6,985	9,572
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.149,00	4,761	41,929	6,144	16,584	22,728
28	Ipermercati di generi misti	10.836,00	2,557	22,468	3,300	8,887	12,187
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	3,595	31,653	4,639	12,520	17,158
0	- idem utenze giornaliere	0,00	5,392	47,479	6,958	18,779	25,737
30	Discoteche, night-club	800,00	013 - 1.716	15.100	2.215	5,973	8,187

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come da originale

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to come da originale

IL PRESIDENTE
F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, lì 05-12-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIANCRISTOFARO DANIELA
F.to come da originale

**Emendamento alla deliberazione di Consiglio Comunale Proposta n. 86 del
10.10.2013 ad oggetto:**

"Approvazione Tariffe del tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi Tares"

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Lanciano, **premesso che**:



Con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 12.10.2013, è stato approvato il "Progetto di bilancio previsionale 2013, pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica al Bilancio 2013.2015;

In data 31.10.2013 si è proceduto, ai sensi di legge, al deposito degli atti di Bilancio 2013-2015 relativi la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 09.10.2013 ad oggetto " Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, Pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica 2013-2015.

Gli atti di Bilancio depositati comprendono anche la proposta deliberazione n. 86 del 10.10.2013 ad oggetto "Approvazione Tariffe del Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi TARES"

Considerato:

- Che l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
- Che il comma 46 del citato articolo 14 recita: " A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza."
- Che l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 successivamente integrato, modificato e convertito dalla legge n. 124 del 28/10/2013, in deroga al sopra indicato articolo 14, comma 46, ha consentito ai comuni di determinare, con provvedimento da adottare entro il 30.11.2013, i costi del servizio e le relative tariffe per l'anno 2013 sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 e, nel caso che continuino ad applicare la TARSU in vigore nell'anno 2012, di assicurare la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale dei comuni stessi;
- Considerato che questo ente nell'anno 2012 ha applicato la TARSU;
- Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale con la quale si intende sottoporre al consiglio comunale la decisione di continuare ad

applicare anche per l'anno 2013 la TARSU determinando i costi e le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri del regime di prelievo in vigore nel 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.L. 102/2013 convertito nella Legge n.124/2013;

Propone di emendare la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10.10.2013 ad oggetto " Approvazione Regolamento del Tributo Comunale Sui Rifiuti e sui Servizi Tares" modificando l'oggetto, le premesse ed il deliberato nel seguente modo:

Oggetto : " Applicazione della TARSU nell'anno 2013 - Approvazione adeguamento relative tariffe dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Visto l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visto il comma 46 del citato articolo 14 che recita: "46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza."

Visto l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale, in deroga al sopra indicato articolo 14, comma 46, ha consentito ai comuni di determinare, con provvedimento da adottare entro il 30.11.2013, i costi del servizio e le relative tariffe per l'anno 2013 sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 e, nel caso che continuino ad applicare la TARSU in vigore nell'anno 2012, di assicurare la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale dei comuni stessi;

Considerato che questo ente nell'anno 2012 ha applicato la TARSU;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 13.11.2013 con la quale si intende sottoporre al consiglio comunale la decisione di continuare ad applicare anche per l'anno 2013 la TARSU determinando i costi e le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri del regime di prelievo in vigore nel 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.L. 102/2013 convertito nella Legge n.124/2013;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARSU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 09.02.1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visti:

- a) l'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2011, n. 216, che ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. in Legge n. 126/2008) con il quale era stato disposto il blocco degli aumenti tributi locali a partire dal 28 maggio 2008 contestualmente all'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale;
- b) l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30 e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in Legge n. 133/2008) nonché l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, norme con le quali il legislatore aveva ulteriormente confermato il divieto di aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

Atteso quindi che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 341 in data 12.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012;

Verificato che il gettito della TARSU per l'anno 2012, quale risulta dal rendiconto della gestione è di Euro 3.786.795,34;

Visti i seguenti pareri Corte dei Conti mediante i quali si chiarisce che nella fase transitoria i costi del servizio di gestione dei rifiuti vanno coperti integralmente:

- 1) Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania Del/Par n. 40/2009
- 2) Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia Del/Par n. 803/2010
- 3) Corte dei Conti Sezione Regionale della Puglia De/Par n. 89/2011

Dato atto che con la deliberazione di n. 427 del 13.11.2013 nell'ambito delle politiche di bilancio e dell'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio pari ad euro 4.777.435,84, si è stabilito di aumentare le tariffe, rispetto a quanto stabilito per l'anno precedente, nel seguente modo:

- CATEGORIE I) LOCALI ADIBITI ABITAZIONI +19,00%
- CAT. PRODUTTIVE DALLA II) ALLA X) +33,00%
- CAT. XI) CASE COLONICHE SPARSE SITUATE FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA + 19,00%
- CAT XII) LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE UBICATI IN C.DA SERRE E CERRATINA + 19,00%

Valutato in € 4.777.435,84 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra rideterminate, con un *incremento* di €.990.640,50 rispetto all'anno precedente.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. Di Confermare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 successivamente integrato, modificato e convertito dalla legge n. 124 del 28/10/2013, l'applicazione della TARSU, già in vigore nell'anno 2012, anche per l'esercizio 2013, assicurando la integrale copertura dei costi d'esercizio come previsto nella delibera di G.C. n. 427 del 13.11.2013
2. di confermare per l'esercizio 2013 le seguenti tariffe già stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 13.11.2013:

CATEGORIE I) LOCALI ADIBITI ABITAZIONI	+19,00%
CAT. PRODUTTIVE DALLA II) ALLA X)	+33,00%
CAT. XI) CASE COLONICHE SPARSE SITUATE FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA	+ 19,00%
CAT XII) LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE UBICATI IN C.DA SERRE E CERRATINA	+ 19,00%

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. Enti Locali, n. 267

